



Compiti ed istruzioni  
PER IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Nell'eseguire i compiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Nello svolgimento delle funzioni, il Responsabile della protezione dei dati dovrà direttamente riferirsi al vertice gerarchico dell'Unione dei Comuni e dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione e non riceverà alcuna istruzione in merito all'esecuzione dei compiti assegnati con la presente nomina

**1. INFORMAZIONE E CONSULENZA (art. 39, par.1, lett. a)**

Il Responsabile della Protezione dei Dati è tenuto ad informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento e ai Responsabili del trattamento eventualmente nominati, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni vigenti relative alla protezione dei dati.

Se necessario, il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà informare il Titolare del trattamento di eventuali carenze riscontrate, e proporre le misure adeguate da adottare per porvi rimedio.

Quando richiesto, o su propria iniziativa, il Responsabile della Protezione dei Dati fornisce consulenza sull'attuazione di politiche e sulla produzione di linee guida, procedure e regole di controllo, finalizzate a garantire l'efficace protezione dei dati personali e i diritti degli interessati.

Al termine di ciascun anno il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà redigere una relazione contenente il rapporto annuale di tutte le attività svolte in adempimento ai compiti assegnati con la presente nomina.

**2. SORVEGLIANZA E FORMAZIONE (art. 39, par.1, lett. b)**

Il Responsabile della Protezione dei Dati è tenuto a sorvegliare l'osservanza del Regolamento, delle altre disposizioni vigenti relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche in materia di protezione dei dati personali del Titolare del trattamento e dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati, ivi compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.

In particolare, il Responsabile della Protezione dei Dati deve verificare che, nell'ambito dell'organizzazione del Titolare del trattamento, gli adempimenti e le misure tecniche e organizzative siano adeguate ed attuati in modo tale da consentire al Titolare la dimostrazione di conformità con il Regolamento; se necessario, dovrà essere segnalata per tempo ogni esigenza di revisione o aggiornamento di tali misure e adempimenti.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è tenuto ad agevolare la corretta applicazione del principio di "protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita"<sup>1</sup> in tutte le attività del Titolare che comportano il trattamento di dati personali.

<sup>1</sup> **Art. 25 RGPD - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita**

*"1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.*

*2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.*

*3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo."*



Nell'ambito della propria indipendenza, il Responsabile della Protezione dei Dati deve, altresì, monitorare la conformità dell'organizzazione del Titolare del trattamento al Regolamento, ivi compresa la ripartizione degli incarichi, delle relative responsabilità, nonché la consapevolezza e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento.

L'attività di sorveglianza del Responsabile della Protezione dei Dati ha ad oggetto anche: le attribuzioni delle responsabilità (verifica delle nomine interne, dei soggetti esterni), la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo (specificare che non si tratta di fare formazione del personale ma di semplice verifica che il personale sia formato e sensibilizzato).

Non rientra fra i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati curare direttamente la formazione del personale e dei soggetti coinvolti nel trattamento.

### **3. VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (art. 39, par.1, lett. c)**

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà fornire un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 RGPD.

In particolare, il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà fornire un parere limitatamente alla necessità o meno di effettuare la DPIA e/o un parere in merito alla effettiva corretta valutazione dei rischi e delle misure tecniche e organizzative scelte per mitigare i rischi. Inoltre, potranno essere richieste valutazioni aventi ad oggetto le seguenti tematiche:

1. se condurre o meno una DPIA;
2. quale metodologia adottare nel condurre una DPIA;
3. se condurre la DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzata;
4. quali contromisure applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi per i diritti e gli interessi delle persone interessate;
5. se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno, e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al Regolamento

Al Responsabile della Protezione dei Dati non potrà essere richiesto di eseguire direttamente e personalmente la valutazione di impatto, in quanto adempimento specifico la cui responsabilità spetta al Titolare del Trattamento.

### **4. RAPPORTI CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO (art. 39, par.1, lett. d/e)**

Nell'ambito dei rapporti con l'autorità di controllo, il Responsabile della Protezione dei Dati è tenuto fornire ogni supporto necessario alla cooperazione con l'autorità di controllo, e dovrà fungere da punto di contatto per ogni questione connessa al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

In caso di controllo il Responsabile della Protezione dei Dati è tenuto a riferire ogni violazione rilevata e a non omettere nessuna informazione o dettaglio.

In caso di consultazione preventiva, il DPO dovrà eseguire il controllo (e sovrintendere) tutte le operazioni necessarie (es. controlla e sovrintende l'attività di un consulente esterno chiamato a supportare l'attività necessaria alla consultazione preventiva).

### **5. COMPITI IN MATERIA DI DIRITTI DELL'INTERESSATO (art. 28, par. 3, lett. e)**

Il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà assicurare la corretta gestione delle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, la loro trasmissione ai servizi competenti e dovrà fornire consulenza nella risposta da fornire agli interessati.

Il Responsabile della Protezione dei Dati non sarà tenuto a rispondere o processare eventuali richieste di accesso ai dati da parte degli interessati, e ogni altra questione relativa all'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento. Il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà essere coinvolto ed informato ogni qual volta un interessato formula istanza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento.

Al fine di garantire agli interessati il diritto di contattare il Responsabile della Protezione dei Dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti, l'Ente potrà pubblicare sul



proprio sito web e sugli altri canali informativi (es. informativa) unicamente i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati. Qualora necessario, l'eventuale pubblicazione del nominativo sul sito web dovrà essere concordata.

Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati potranno essere comunicati a tutto il personale dipendente, in modo da garantire che la presenza e le funzioni del Responsabile della Protezione dei Dati siano note all'interno dell'Ente.

## 6. COMPITI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI INTERNI

Il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà assicurarsi che il Titolare del trattamento sia adeguatamente organizzato per assicurare la notifica tempestiva all'autorità di controllo (art. 33 RGPD) e, ove necessario all'interessato (art. 34 RGPD), in caso di violazione dei dati personali (data breach).

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile della Protezione dei Dati è chiamato a determinare se procedere o meno alla valutazione di impatto (art. 35 RGPD), qualora rilevi che un trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento.

Al fine di assicurare l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative del Titolare, il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà monitorare e, se del caso, richiedere l'aggiornamento del Registro dei trattamenti e delle misure di sicurezza<sup>2</sup>, tenendo conto delle attività di trattamento eseguite e dei rischi associati a ciascuno di essi, data la sua natura, portata, contesto e finalità.

Tutte le attività non previste dal contratto dovranno essere specificamente concordate con il Responsabile della Protezione dei Dati e, di volta in volta, saranno stabiliti i compensi (es. in caso di affidamento della tenuta del registro dei trattamenti, in caso di vertenza/ispezione dell'autorità di controllo, data breach)

## POSIZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (art. 38)

**Nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento, al fine di consentire il regolare e proficuo svolgimento dei compiti assegnati al Responsabile della Protezione dei Dati, il Titolare del trattamento si impegna a:**

- a) coinvolgere tempestivamente ed in modo adeguato, il Responsabile della Protezione dei Dati, per quanto concerne tutte le problematiche riguardanti i trattamenti;
- b) Coadiuvare e sostenere il Responsabile della Protezione dei Dati attraverso:
  1. la predisposizione di risorse (economiche, strutturali e/o organizzative) adeguate;
  2. l'accesso a tutte le informazioni, dati e trattamenti necessari per l'espletamento dei compiti;

### <sup>2</sup> Art. 32 - Sicurezza del trattamento

*“1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:*

*a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;*

*b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;*

*c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;*

*d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.*

*2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.*

*3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.*

*4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.”*

3. la partecipazione ad eventi formativi finalizzati al mantenimento delle conoscenze e delle abilità specialistiche necessarie per portare a termine i compiti affidati;
  4. il monitoraggio e la segnalazione al Responsabile della Protezione dei Dati delle migliori pratiche specifiche per l'incarico assegnato.
- c) Garantire che il Responsabile della Protezione dei Dati non riceva alcuna istruzione in merito all'esercizio delle proprie funzioni e che non sia rimosso o penalizzato per l'espletamento dei propri compiti;
  - d) Consentire al Responsabile della Protezione dei Dati di riferire direttamente al più alto livello di gestione dell'organizzazione del Titolare del Trattamento;
  - e) Garantire che eventuali altri compiti e funzioni assegnati in ragione del rapporto con il Titolare del trattamento non diano adito a conflitti di interesse con quelli relativi al proprio *status* di Responsabile della Protezione dei Dati;
  - f) Considerare le informazioni, le analisi e le consulenze in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché da altre disposizioni vigenti relative alla protezione dei dati, fornite in esecuzione dei compiti assegnati e, nel caso in cui intenda disattendere le stesse, documentarne le ragioni;
  - g) Assicurarsi che, prima di intraprendere nuove attività di trattamento o di modificare quelle già esistenti, il Responsabile della Protezione dei Dati sia adeguatamente informato e coinvolto;

